

Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza per realizzare e attivare un parco eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 26 giugno 2025, n. 1416 - Tenca, pres. ed est. - Renantis Sicilia S.r.l. (avv. ti Sani, Mussetti e Zunino) c. Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR PNIEC e a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza per realizzare e attivare un parco eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che il 20/5/2022 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento per la realizzazione di un impianto eolico (denominato "Astra") di 6 aerogeneratori per 39,6 Mw, allocati nei Comuni in epigrafe;
- che la fase di consultazione al pubblico (dopo la pubblicazione del secondo avviso susseguente alla variante sostanziale) è stata avviata l'8/8/2023;
- che, da quel momento, sarebbe iniziata un'inspiegabile fase di stallo perdurante fino ad oggi;
- che ancora non è stato rilasciato il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- che la Società agisce pertanto in giudizio per vedere affermata l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'autorità competente, e chiede di condannarla a concludere il procedimento entro un breve termine, con nomina del Commissario nel caso di ulteriore inottemperanza;
- che formula, altresì, istanza di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui agli artt. 33 e 25 comma 2-ter del D. Lgs. 152/2006;
- che la somma corrisponde a € 13.010,37, pari al 50% del contributo versato per gli oneri istruttori pari a € 26.020,74 (doc. 10 in atti);

Dato atto:

- che l'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale, depositando solo alcuni documenti;
- che, all'esito dell'istruttoria disposta con ordinanza collegiale 8/5/2025 n. 1005, l'amministrazione ha depositato i pareri CTS di compatibilità ambientale e ha rappresentato la calendarizzazione del procedimento istruttorio di VIA per il 1° semestre 2026;
- che, nella discussione orale in Camera di consiglio, i legali presenti non hanno rappresentato ulteriori evoluzioni dell'*iter* procedimentale;

Considerato:

- che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il procedimento di VIA prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica (art. 25, comma 2-bis), e tale termine decorre dal giorno successivo alla conclusione della consultazione medesima coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico o di altri soggetti interessati; in ogni caso va rispettato, agli stessi fini, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23;
- che il Ministero della Cultura, nell'esercizio delle sue competenze, è tenuto a esprimere il proprio parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2-bis); detto termine decorre dalla data in cui lo schema di provvedimento di VIA è trasmesso formalmente dalla Commissione Tecnica al Ministero;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2-bis); nel caso di inerzia delle autorità consultate lo stesso Ministero è tenuto, in qualità di autorità titolare del potere sostitutivo, a intervenire entro l'ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l'inerzia (art. 25, comma 2-quater); termine che decorre dal giorno successivo a quello ultimo entro cui il MASE avrebbe dovuto concludere i propri adempimenti;
- che tali termini, definiti in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta;
- che, nel caso di specie, i termini procedurali sinteticamente riportati non sono stati rispettati;
- che, in particolare, i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica, terminata il 7/9/2023, e quindi entro il 7/10/2023; ii) il MASE,

tramite il competente direttore generale, avrebbe dovuto raccogliere il concerto necessario per l'adozione del provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema predisposto dalla Commissione; poiché la Commissione non ha adottato lo schema entro il termine di 7/10/2023, il termine per il MASE sarebbe scaduto il 6/11/2023, ma anche tale adempimento non è stato rispettato; iii) infine, il titolare del potere sostitutivo, non è intervenuto per adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni ulteriori, ossia entro il 6/12/2023, nonostante l'inerzia delle autorità consultate;

- che il 17/12/2023 è comunque decorso il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del terzo avviso al pubblico e della relativa documentazione (8/8/2023), e risultano spirati il 17/2/2024 pure i 60 giorni (30 + 30) assegnati al MASE e al titolare del potere sostitutivo;

- che non si ritiene rilevante l'ulteriore pubblicazione di 2 planimetrie, ai fini del decorso del termine;

Tenuto conto:

- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto analoghe a quella all'esame, la giurisprudenza ha precisato che *"Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del M.A.S.E."* (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, "ex multis", T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)";

- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;

- che di recente questa Sezione (cfr. sentenza 17/4/2025 n. 851) ha osservato che *"<la normativa vigente - in particolare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006- pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l'obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024)>>;*

Evidenziato:

- che parte ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dall'art. 25 comma 2-ter del D. Lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA;

- che, dichiarando un importo totale di € 31.603,15, ha calcolato il rimborso spettante in € 15.801,57, e tale calcolo risulta corretto, poiché corrisponde esattamente al 50% della somma versata, come comprovato dalla documentazione allegata (cfr. all.ti 5a e 5b fasc. ricorrente).

- che, pertanto, anche la domanda di indennizzo va accolta, stante l'inosservanza dei termini del procedimento (cfr. per un precedente in termini, sentenza di questa Sezione 23/1/2025 n. 178);

Ritenuto:

- che, in definitiva, il dirigente preposto del MASE ovvero l'organo titolare del potere sostitutivo hanno l'obbligo giuridico di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni;

- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario *ad acta* il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l'atto dovuto;

- che va tenuto conto, relativamente al commissario *ad acta*: i) che il *munus* di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione

intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il *dies a quo* per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario *ad acta* è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".

- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 2 L. 241/1990 si prevede che *“Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”* al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che *“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*;

- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle amministrazioni convenute; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l'ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempienza, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;

Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 13.010,37;

Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario *ad acta* individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);

Condanna l'amministrazione statale resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;

Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)